

I principali eventi sismici dal 1968 in poi"L'onere sopportato dallo Stato"

La conoscenza dell'onere complessivo sopportato dallo Stato in occasione di un evento sismico costituisce un obiettivo di notevole interesse ai fini del presente studio giacché offre un quadro ampiamente significativo delle conseguenze, in termini economici, dei fenomeni in questione.

L'attenzione è stata rivolta agli eventi recenti più rilevanti ed in particolare al terremoto del Belice del 1968, del Friuli del 1976, della Campania e Basilicata del 1980, ai fenomeni di bradisismo di Pozzuoli del 1983 e ai terremoti che hanno interessato l'Umbria, l'Abruzzo ed il Molise nel 1984.

E' stato inoltre possibile ricavare dati per eventi sismici di minore entità, quali i terremoti di Tuscania del 1971, delle Marche e Abruzzo del 72/73, della Calabria e Sicilia del 1978, dell'Umbria del 1979 ed infine di Mazara del Vallo del 1981.

Per ciascun evento si è provveduto ad individuare le singole leggi di primo intervento nonché quelle successive per l'integrazione dei fondi.

Nelle sette tabelle che seguono sono riportati i dati in parola.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

<u>Terremoti in Sicilia dal 1968 (Melice)</u>		(somme in milioni di lire)													
	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	NOTE	
<u>Primi Interventi</u> (DL n.12/1968 e successive integrazioni)	59.470	12.000												+ 14 MD a carico programma GESC	
<u>Interventi Organici</u> (DL n.79/1968 e successive integrazioni)	108.530	60.400	101.980	40.235	30.235	36.475	40.500	51.000	72.800	29.100	79.100	84.600	83.400		
	200	200	400	400											
	168.200	72.600	102.300	40.635											

<u>Ulteriori Interventi</u> (a completamento) (Leggi 464/1978 e 64/1981)	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985							NOTE
	33.250	67.200	60.600	105.100	77.600	75.600	85.000	115.000							Somme integrabili dal 1982 con la "legge finanziaria"
<u>Legge 462/84</u>				10.500					1986	1987	1988	1989			
<u>Legge finanziaria 1985</u>								40.000	40.000	40.000					
<u>Legge finanziaria 1987</u>										20.000	40.000	40.000			
				95.500	155.000					60.000					
													<u>Totale f. 1.754.785 milioni*</u>		

Tabella n. 1

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TERREMOTO DEL FRIULI

	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989ss	TOTA
D.L. 227/76 - L. 336/76	359	46,3	24,6	20,6	20,6	20	20	20	20	20	20	20	20	150	781,4
D.L. 516/76 - L. 591/76	29														29
D.L. 648/76 - L. 730/76	151,4	64,5													215,9
L. 546/76		550	665	645	570	570	50	20	20	20	20	20	20	170	3.340
L. 828/82							275	380	920	1.002	247,5	72,5	22,5	210	3.129,5
Proposta di legge in corso (A/C 2738- 1446 - 3355 - 3435)											90	200	312	1.320	1.922
															9.417,5 miliardi

Tabella n. 2

N.B. Ulteriori somme per complessive lire 125 miliardi sono state destinare alle zone colpite, a valere su altre leggi. Inoltre, sono state concesse agevolazioni fiscali e contributive.

TERREMOTO 1980 - CAMPANIA E BASILICATA

	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	TOTALE
Legge 219/81	2.000	2.000	2.000	2.000						
Legge finanziaria 1983					1.416					
Legge finanziaria 1985					534	1.800	1.700			
Legge finanziaria 1986						450	1.050	2.500		
Legge finanziaria 1987							500	1.000	1.500	
	2.000	2.000	2.000	2.000	1.950	2.250	3.250	3.500	1.500	20.450

Fondo emergenza	2.000
Mutui Cassa DDPP	1.060
Mutui CEE-BEI	2.500
	<u>5.560</u>

5.560

Tabella n. 3

Totale complessivo f. 26.010

Tabella n. 4

BRADISISMO POZZUOLI

	1983	1984	1985	1986	1987
D.L. 623/83 (Legge 748/83)	100	320	=	200	200
Legge finanziaria 1986					
Legge finanziaria 1987					

Totale f. 820 miliardi

Tabella n. 5

<u>UMBRIA - ABRUZZO - MOLISE</u>	
Terremoti 1984	
D.L. 159/1984	= Tot. 900 miliardi per 1984-1988
Legge finanziaria 1985	= + 200 miliardi
Provvedimento in corso	= + 400 miliardi
Totale	£ 1.500 miliardi

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

EVENTI SISMICI MINORI
(somme in milioni di lire)

	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
1) <u>TUSCANIA - 1971</u>											
DL 119/1971 - Legge 288/1971	6.060	4.500	4.500								
Legge 105/1976					5.000	5.000	5.000	5.000			
Legge 117/1980										15.000	10.000
<u>Totale</u> <u>£ 60.060 milioni</u>											
2) <u>MARCHE, ABRUZZO - 1972/1973</u>											
DL 25/1972 - Legge 88/72	20.150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
DL 552/1972 - Legge 734/72	35.174	500	1.000	740	740	740	740	740	740	740	740
DL 31/1973 - Legge 205/1973		32.000	10.250	7.750	250	250	250	250	250	250	250
Legge 261/1976					7.000	5.500	6.000				
<u>55.324 32.650 11.400 15.640 6.640 7.140</u>											
Legge 828/82 (parte Marche)											
	45 MD	82/85	Contributi	ricostruzione							
	100 MD	82/91	Contributi	Medio credito							
	30 MD	83/85	Asse	Attrezzato							
<u>Provvedimento in corso</u>											
Tot. 505 MD per il periodo 1986-1990											

Tabella n. 6

Totale £ 851.294 milioni

NOTE

+25.000 a carico
altre leggi+17.500 a carico
altre leggi

Tabella n. 7Tabella riepilogativa

Terremoto Sicilia (Belice) 1968	£	1.754.785 milioni	
" Friuli 1976	}	£ 9.417.500	"
oltre		£ 125.000	"
" Campania e Basilicata 1981	£	26.010.000	"
Bradisismo Pozzuoli 1983	£	820.000	"
Terremoto Umbria - Abruzzo - Molise	£	1.500.000	"
		£ 39.627.285 milioni	

Altri di minore entità

Tuscania 1971	£	60.060 milioni	
Marche Abruzzo 72/73	£	851.294	"
Calabria e Sicilia 1978	£	135.570	"
Umbria 1979	£	425.700	"
Mazara del Vallo 1981	£	214.020	"
		£ 1.686.644 milioni	
Totale finale generale	£	41.313.929 milioni	

Per tutti gli eventi esaminati, di cui alle tabelle che precedono, il totale delle somme erogate e da erogare ammonta, come già visto, a £ 41.313.329 milioni (in valori dell'epoca) distribuiti in un arco di tempo che va dal 1968 al 1989, quindi compresi quelli previsti anche dalla Legge Finanziaria del 1987.

La politica perseguita dallo Stato in questi ultimi anni non si è limitata alla semplice ricostruzione degli immobili civili e industriali danneggiati o distrutti ma è andata oltre perseguendo quelle finalità di carattere accessorio che sono espressione di uno Stato sociale evoluto.

E' sufficiente, ad esempio, ricordare gli interventi effettuati per l'assistenza alle famiglie rimaste prive di alloggio o quelli relativi alla costruzione di aree di sviluppo industriale, nonché quelli per l'adeguamento funzionale delle imprese colpite dagli eventi sismici.

PAGINA BIANCA

MORTI PER EVENTI CATASTROFALI

L'Istituto Centrale di Statistica, in accoglimento di espresa richiesta formulata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha effettuato un'apposita ricerca in base alla quale è stato possibile conoscere il numero delle vittime registrate in occasione di eventi catastrofali nel periodo di tempo che va dal 1969 al 1981.

La metodologia utilizzata, che è quella abitualmente usata negli altri paesi, raggruppa gli eventi nelle due categorie appresso indicate, che a loro volta comprendono più fenomeni:

- E 908 {cataclisma (alluvioni, terremoti, trombe marine,
piogge torrenziali, uragani, mareggiate, eruzioni
(vulcaniche)
- E 909 (altri di minore entità (valanghe, frane, grandine)

Come è dato osservare, alcuni fenomeni che hanno grande rilievo in altri paesi, non riguardano il nostro territorio o comunque non sono di tale entità da destare interesse sul piano della mortalità connessa ad eventi catastrofali.

Per contro, eventi che in altri paesi, per differenti condizioni territoriali, sono considerati di minore entità, in particolare le frane, nel nostro territorio possono assumere significato sociale ed economico di rilevante valore.

Pertanto, i dati registrati vanno riferiti ai fenomeni che più da vicino riguardano il territorio italiano.

E' da evidenziare che le suddette codificazioni sono state modificate a decorrere dal 1979 e conseguentemente i dati rilevati assumono un maggiore significato se considerati nel loro valore complessivo, a prescindere, quindi, dal codice

di appartenenza.

Gli uniti elaborati evidenziano per ciascun anno osservato (1969-1981) il numero dei morti distinti per sesso (M-F), per categoria di eventi (E 908 - E 909), per provincia e per regione.

Da detti elaborati è stato possibile assemblare i dati di tutti gli anni osservati; in tal modo si è ottenuta una visualizzazione più immediata delle vittime da catastrofi come risulta dalle tabelle allegate.

Secondo i dati ISTAT, nell'arco dei 13 anni osservati, in Italia sono morte a seguito di eventi catastrofici 3208 persone di cui 1436 maschi e 1772 femmine.

I valori più alti rilevati sono quelli attinenti alla Campania che, come è noto, è stata colpita da terremoto nel 1980 ed ha registrato n. 1964 morti pari al 61,2% del totale delle vittime accertate in Italia, seguiti da quelli relativi al Friuli Venezia Giulia colpito dal terremoto del 1976 con 898 vittime pari al 28 % del totale.

Altro elemento riscontrato, meritevole di attenzione, riguarda il Trentino Alto Adige (n. 40 morti) che presenta, in relazione al numero di abitanti ed all'estensione del territorio, un numero di vittime superiore alla media delle altre regioni. Ciò dovrebbe essere connesso ai fenomeni di valanghe e frane.

Per il Veneto invece (n. 48) può ritenersi, in linea generale, che le vittime registrate siano state causate da fenomeni di carattere esogeno ed in particolare da alluvioni.

I risultati dell'indagine effettuata portano ad ulteriori considerazioni.

La prima è che comunque il dato attualmente disponibile fornisce solo elementi valutabili in termini assicurativi per il "caso morte" e non anche per il "caso infortuni".

Nel breve tempo disponibile, non è stato possibile acquisire dati sul numero degli infortunati, sul tipo di invalidità riportata, sulla durata dei ricoveri ecc. Certamente la conoscenza di questi dati sarebbe utile al fine della promozione di eventuali ulteriori iniziative in merito.

La seconda considerazione è che il dato, sebbene con le limitazioni di cui sopra, porta a far ritenere che il fenomeno dei morti per eventi catastrofici presenta, fortunatamente, una dimensione abbastanza contenuta che diventa del tutto esigua ove venga estrapolato il dato relativo alle vittime conseguenti a scosse telluriche.

Ultima ma più importante considerazione da fare è quella del significato e del valore in assoluto che può darsi ai risultati esposti e commentati.

Se detti risultati offrono delle indicazioni utili anche per

il futuro per quanto concerne alcuni fenomeni, quali ad esempio uragani, mareggiate ecc., lo stesso non può dirsi, ad esempio, per quanto attiene ai terremoti e alle eruzioni vulcaniche e ciò per ovvi motivi quali il limitatissimo arco di tempo considerato e le diverse caratteristiche delle intensità con cui si manifesta l'evento e degli ambienti in cui essi si verificano.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MORTI PER EVENTI CATASTROFICI DAL 1969 AL 1981

PROVINCIE REGIONI	E 908			E 909			TOTALE		
	M	F	M F	M	F	M F	M	F	M F
	CHIETI.....	-	-	-	-	-	-	-	-
ABRUZZI.....	-	-	-	2	-	2	2	-	2
ISERNIA.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAMPOBASSO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOLISE.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASERTA.....	-	-	-	4	4	8	4	4	8
BENEVENTO.....	-	-	-	2	-	2	2	-	2
NAPOLI.....	-	-	-	54	75	129	54	75	129
AVELLINO.....	-	-	-	561	732	1293	561	732	1293
SALERNO.....	-	-	-	233	299	532	233	299	532
CAMPANIA.....	-	-	-	854	1110	1964	854	1110	1964
FOGGIA.....	1	-	1	-	-	-	1	-	1
BARI.....	-	-	-	-	1	1	-	1	1
TARANTO.....	-	-	-	1	-	1	1	-	1
BRINDISI.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LECCE.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PUGLIA.....	1	-	1	1	1	2	2	1	3
POTENZA.....	-	-	-	32	85	117	32	85	117
MATERA.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BASILICATA.....	-	-	-	32	85	117	32	85	117
COSENZA.....	-	2	2	-	-	-	-	2	2
CATANZARO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REGGIO CALABRIA.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALABRIA.....	-	2	2	-	-	-	-	2	2

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

MORTI PER EVENTI CATASTROFICI DAL 1969 AL 1981

PROVINCIE REGIONI	E 908						E 909						TOTALE		
	M		F		M F		M		F		M F		M	F	M F
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F			
TRAPANI.....	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	8	-
PALERMO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
MESSINA.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGRIGENTO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CALTANISSETTA.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-
ENNA.....	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9	-
CATANIA.....	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAGUSA.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIRACUSA.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SICILIA.....	14	2	16	-	-	-	4	3	7	-	7	18	5	23	-
SASSARI.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NUORO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAGLIARI.....	3	-	3	-	-	-	2	-	-	-	2	5	-	5	-
ORISTANO.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SARDEGNA.....	3	-	3	-	-	-	2	-	-	-	2	5	-	5	-
TOTALE ITALIA.....	449	559	1008	987	1213	2200	1436	1772	3208						

LA DISCIPLINA GIURIDICA SUI RISCHI CATASTROFALI NEI DIVERSI PAESI

Sommario: 1) Paesi che hanno disciplinato la materia; 2) Belgio; 3) Grecia; 4) Stati Uniti d'America; 5) Giappone; 6) Francia; 7) Spagna; 8) Italia; 9) valutazione complessiva delle esperienze; 10) Colombia.

* * *

*

1. Dalla documentazione in possesso e dall'esame delle varie legislazioni emerge che gli Stati che hanno in particolare disciplinato la materia sono: il Belgio, la Grecia, gli Stati Uniti d'America, il Giappone, la Francia, la Spagna.

Nei punti che seguono sono illustrati gli elementi caratterizzanti di ciascuna legislazione.

2. BELGIO - Le norme di riferimento sono contenute nella legge 12 luglio 1976, relativa al risarcimento di danni causati a beni privati da calamità naturali, e nel decreto esecutivo 20 agosto 1976, relativo all'indennizzo dei danni causati ai beni mobili di uso corrente o domestico.

In via principale la legge distingue tra due grandi tipi di eventi dannosi: le calamità pubbliche e le calamità agricole. Per quanto riguarda la prima categoria (che qui più interessa), gli eventi dannosi che la costituiscono sono enunciati come segue: fenomeni naturali di carattere eccezionale o di intensità imprevedibile che abbiano provocato danni rilevanti, in particolare i terremoti o movimenti tellurici, le mareggiate o altre i-

nondazioni di carattere disastroso, gli uragani o altri scatenamenti dei venti.

Il riconoscimento della pubblica calamità è oggetto di un regio decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno.

La dichiarazione di pubblica calamità è suscettibile di dar luogo ad indennizzo da parte della Cassa nazionale delle calamità (ente pubblico).

Le coperture praticate riguardano i danni ai seguenti beni privati: beni immobili edificati, popolamenti forestali, locali mobili ad uso abitativo, beni mobili di uso corrente o domestico la cui nomenclatura è stabilita dal Re, gli altri beni corporali, mobili o immobili, esclusi fondi e contanti. Tali beni comprendono anche i prodotti della gestione della professione.

Sono esclusi i danni causati ai beni, a parti di beni di carattere voluttuario, ai beni per i quali sia dimostrato che la loro presenza al momento dell'evento dannoso nel luogo in cui hanno subito il sinistro è dovuto ad un errore, ad una negligenza o ad un'imprudenza del danneggiato. Sono esclusi inoltre i danni dovuti a rischi che potevano normalmente essere coperti da contratti assicurativi (incendio, folgore, esplosioni, ecc.).

L'indennizzo dei danni è a "valore reale" e viene stabilito sulla base della valutazione del costo normale della riparazione, della ricostruzione o della ricostituzione ridotta del deprezzamento che risulta dalla vetustà materiale o economica. È prevista, però, una franchigia non indicizzata stabilita per legge, che viene detratta dall'ammontare del danno se quest'ultimo supera l'importo della franchigia stessa. L'indennità da corrispondere tiene conto inoltre di un coefficiente di riduzione variabile per fasce di ammontare danni.

L'intervento della Cassa nazionale delle calamità non è

condizionato dall'esistenza di alcuna assicurazione privata. Tuttavia, l'indennità di riparazione è ridotta di ogni somma pagata da qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata a titolo di copertura o risarcimento totale e parziale dei danni indicati dalla legge.

Il beneficiario dell'intervento è tenuto a destinare la indennità alla ricostruzione o ricostituzione dei beni sinistrati, entro tre anni.

3. GRECIA - L'assicurazione del rischio terremoto è regolamentata dal D.L. 400/70 e dal Decreto Presidenziale 118/1985.

Il rischio terremoto è complementare al ramo incendio e copre i danni provocati da incendio derivante da terremoto o da crolli causati da terremoto.

Ad eccezione del rischio suddetto i premi assicurativi per tutti gli altri rischi catastrofali sono stabiliti liberamente dalle imprese.

La garanzia dei rischi da incendio e/o da scosse sismiche è concessa sia congiuntamente all'assicurazione principale, sia autonomamente. In ambedue i casi viene stipulato un contratto di polizza particolare, utilizzando le copie stampate di contratto ramo incendio, completate da condizioni contrattuali obbligatorie.

Gli eventi dannosi interessati dalla garanzia sono esclusivamente i danni al fabbricato (comprese fondamenta e sotterranei) e la perdita del reddito da questi derivata.

I premi di assicurazione sono stabiliti dall'Elenco Speciale Prezzi in funzione dell'ubicazione del rischio (a tal fine il territorio nazionale è stato suddiviso in 5 zone di rischio) e

del tipo di costruzione del fabbricato (le categorie adottate sono due: antisismica e comune).

E' generalmente prevista una franchigia ad esclusione della sola assicurazione incendio causato da terremoto o perdita di reddito di un fabbricato causato da terremoto.

4. STATI UNITI D'AMERICA - In questo paese ognuno degli Stati confederati è libero di emanare proprie leggi per disciplinare l'assicurazione del rischio terremoto. La legislazione più avanzata è quella dello Stato della California, dove il rischio terremoto costituisce un problema reale.

La legge californiana disciplina la copertura assicurativa del rischio terremoto per i soli danni alle costruzioni ad uso abitativo.

La copertura può essere compresa nella stessa polizza di assicurazione della propria abitazione, oppure attivata con polizza separata, per il solo rischio terremoto o in combinazione con altri rischi.

E' previsto l'obbligo per l'assicuratore di offrire la copertura e non già l'obbligo a stipulare né per l'assicuratore né per il titolare dell'immobile. Quest'ultimo però, in caso di terremoto e qualora sprovvisto della copertura dell'evento, è responsabile nei confronti di chiunque abbia un interesse alla copertura assicurativa (ad es. interesse del locatario).

5. GIAPPONE - Il problema dell'assicurazione delle calamità naturali, con particolare riguardo al terremoto ed eventi connessi (eruzioni vulcaniche, inondazioni, maremoti), è affrontato in maniera molto dettagliata, con soluzioni articolate in tre campi: rischi civili, rischi industriali, rischi agricoli.

L'assicurazione terremoti dei rischi civili (abitazioni, studi professionali, piccoli negozi e suppellettili domestiche) è disciplinata dalla L. 18 maggio 1966 n. 73 e successive integrazioni, quali la L. 24 maggio 1980 n. 59 e la L. 2 dicembre 1983 n.78. Il rischio terremoto è assicurato dalle compagnie private in base ad una clausola di estensione automatica (salvo esplicito rifiuto) inserita nelle normali polizze incendio "Home-owners" e "Store-owners comprehensive" ed è totalmente riassicurato presso un ente riassicurativo - la J.E.R., Japan earthquake Reinsurance Co. Ltd. - istituita dalla citata legge del 1966 ed al cui capitale partecipano gli assicuratori danni e lo Stato.

La prima fascia del rischio - sino a 45 miliardi di yen - è a carico delle compagnie; la seconda fascia - sino a 225 miliardi di yen - è garantita per il 50% dallo Stato, mentre il residuo è coperto per 1/6 dalle compagnie private e per 5/6 dalla J.E.R.; la terza fascia - sino a 1200 miliardi di yen - è infine per il 95% a carico dello Stato e per il 5% della J.E.R.

Il massimale della copertura terremoto non può essere superiore al 50% di quello previsto per l'assicurazione contro l'incendio con un massimo di dieci milioni di yen. In caso di un sinistro terremoto pari al 20% del valore dell'immobile al momento dell'avvenimento non verrà dato corso ad alcun risarcimento. Per danni fra il 20% ed il 50%, l'ammontare liquidato sarà pari al 50% del massimale terremoto. Per danni fra il 50% ed il 100%, l'indennizzo sarà pari al 100% del massimale terremoto.

Ai fini della tariffa, il territorio è stato suddiviso in cinque zone ed i tassi variano per ogni area, a seconda che si tratti di costruzioni in legno o no.

Per quanto riguarda le riserve premi delle imprese, l'intero saldo tra premi netti e sinistri pagati di ciascun anno è ac-

cantonato insieme al relativo reddito da investimenti. Sono ammessi prelevamenti dalla riserva solo per pagare i sinistri.

Le imprese che sottoscrivono le garanzie terremoto per rischi civili le riassicurano totalmente con la Japan Earthquake Reissuranche Co., conservando il 20% dei premi a titolo di rimborso spese. I premi netti ricevuti dalla J.E.R. sono a loro volta retrocessi per il 50% alle compagnie e per il 30% allo Stato, mentre il 20% resta alla riassicuratrice pubblica.

Qualora il complesso dei danni di un singolo sinistro dovesse superare il limite massimo di risarcimento (1.200 miliardi di yen), il pagamento totale sarà limitato all'importo plafonato, con riduzione proporzionale del risarcimento su ogni singola polizza colpita.

I rischi industriali e commerciali sono invece coperti dagli assicuratori senza alcun intervento dello Stato, facendo ampio ricorso alla riassicurazione internazionale. L'intero territorio è suddiviso in 12 zone tariffarie in funzione del grado di esposizione al rischio sismico.

Sono inoltre fissate delle percentuali massime di risarcimento in rapporto alla somma assicurata, che nelle zone a maggiore concentrazione di rischio non superano il 15%.

I criteri assuntivi escludono le coperture per i danni da eruzioni vulcaniche. Sono pure esclusi i rischi di maremoto e di inondazione causati da terremoto; tuttavia quei rischi possono essere attivati con un sovrappremio.

E' consentito alle compagnie di accantonare a riserva premi fino al 6% dei premi netti dell'esercizio, per un massimo di dieci esercizi. Eventuali maggiori accantonamenti sono soggetti a tassazione.

Infine, i rischi agricoli, sono assicurati contro i ri-

schì naturali per una certa percentuale delle somme assicurate contro l'incendio (50% per le case di abitazione e contenuti; 15% per le cooperative) con una franchigia del 5%, dalla KYOEI Mutual Fire and Marine Ins. Co. per conto della Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives che opera sotto il controllo del Ministero dell'Agricoltura e Foreste. I rischi sono riassicurati sul mercato internazionale. Si cita quest'ultimo aspetto solo per completezza in quanto tecnicamente non di rilievo dati i limitati valori in gioco e la grande dispersione territoriale.

Per quanto riguarda la situazione di mercato, va rilevato che nel settore dei rischi civili non vi è attualmente molta richiesta per questo tipo di copertura ed infatti in media solamente una ogni dieci polizze incendio prevede l'estensione contro il terremoto. Pertanto le compagnie giapponesi hanno iniziato una vigorosa campagna per incrementare la sottoscrizione delle coperture terremoti. Le compagnie non hanno particolare rilievi da muovere alle norme che regolano queste coperture ed al relativo sistema riassicurativo previsto dalla legge. Esse si riservano in un futuro di presentare alle Autorità competenti l'opportunità di una modifica all'attuale sistema di franchigia che viene applicato in caso di danni.

Del tutto opposto è il quadro che si presenta per le coperture terremoto relativamente ai rischi industriali. Questo settore è esclusivamente disciplinato dalle norme tariffarie alle quali aderiscono strettamente tutte le compagnie. La domanda in questo settore eccede abbondantemente la capacità esistente sul mercato per cui il ricorso alla riassicurazione internazionale è viepiù frequente. Tutto questo settore è in forte tensione dato che la capacità sul mercato internazionale si è rarefatta ed i costi di ricopertura sono considerevolmente aumentati. Non si prevedono

per l'immediato futuro modifiche tariffarie.

6. FRANCIA - Le norme di riferimento ed i principi generali di disciplina sono contenuti nelle seguenti disposizioni: Legge n. 82-600 del 13 luglio 1982, relativa all'indennizzo delle vittime di catastrofi naturali; decreto n. 82-705 del 10 agosto 1982 che stabilisce le condizioni di costituzione e le norme di funzionamento dell'Ufficio centrale di tariffazione dei rischi di catastrofi naturali; decreto n. 82-706 del 10 agosto 1982 relativo alle operazioni di riassicurazione contro i rischi di catastrofi naturali da parte della Cassa centrale di riassicurazione.

L'intera disciplina dei rischi catastrofali è stata successivamente codificata nel Codice delle assicurazioni attraverso i decreti n. 85-883 del 2 agosto 1985 e 10 settembre 1985.

La legge si limita a definire catastrofi naturali gli eventi determinati da intensità anormale di un agente naturale, demandando a decreti interministeriali il compito di definire con maggiore precisione gli eventi che rientrano in tale categoria e che in quanto tali attivano la copertura.

La legge stabilisce il principio del diritto alla garanzia contro gli effetti di catastrofi naturali per tutti i contratti, sottoscritti da qualsiasi persona fisica o morale diversa dallo Stato, che garantiscono i danni causati da incendio o qualsiasi altro danno a beni, auto e perdite di interruzione di esercizio.

Le imprese di assicurazione devono inserire in tali contratti una clausola che ne estende la copertura agli eventi catastrofali.

Lo stato di catastrofe naturale è constatato per decreto interministeriale. La garanzia in tal modo costituita non può escludere alcuno dei beni compresi in contratto.

La garanzia è coperta da un premio o da un contributo calcolato sulla base di un tasso unico definito per decreto, per ogni categoria di contratto. Detto tasso si applica all'ammontare del premio o all'ammontare dei capitali assicurati, secondo la categoria di contratto.

Un ruolo fondamentale nella copertura delle calamità naturali è svolto dalla Caisse centrale de réassurance - istituto pubblico dipendente dal Ministero dell'Economia e Finanza, operante con la garanzia dello Stato - la quale è obbligata dalla legge a praticare la riassicurazione di tali rischi, a condizioni e tassi stabiliti dal Consiglio di Stato. La C.C.R. ha offerto alle compagnie due formule riassicurative: una di cessione in quota pura, l'altra di cessione in quota corredata di una clausola di eccedente di perdita annua (stop loss). In questa seconda opzione - che è quella scelta dalle compagnie - la conservazione della cedente può essere del 10%, 25% o 40% dei rischi, con una garanzia stop loss che scatta rispettivamente allorchè la sinistralità supera il 100%, 125% e 150% dei premi.

Allo Stato compete anche di elaborare ed applicare piani di esposizione ai rischi naturali prevedibili, con i quali sono individuate le zone esposte e le tecniche di prevenzione da mettere in atto, sia da parte dei proprietari, sia da parte degli enti pubblici.

Non essendo completati i lavori di elaborazione dei piani di esposizione, l'Ufficio centrale di tariffazione non può ancora operare in base agli stessi e per il momento può soltanto differenziare il livello della franchigia, applicabile in relazione alle differenti pericolosità dei rischi.

Nei confronti delle imprese di assicurazione si prevede un obbligo ad assicurare; qualora un assicurato si veda rifiutare l'applicazione delle disposizioni di garanzia da almeno tre compa-

gnie, l'Ufficio centrale di tariffazione impone la stipula ad una delle tre compagnie suddette, a scelta dell'assicurato.

Il rifiuto ad assicurare alle condizioni stabilite (si intende tale anche il silenzio per più di 14 giorni dalla proposta) può essere presupposto per il ritiro del benestare amministrativo all'esercizio d'impresa.

L'assicuratore solo in taluni casi specifici può sottrarsi dall'obbligo, ad esempio nel caso di costruzioni su zone dichiarate inedificabili, che non siano state uniformate ai vincoli stabiliti dal piano di esposizione.

E' prevista una franchigia su una parte del rischio che resta a carico dell'assicurato e sul quale è fatto divieto stipulare ulteriore assicurazione.

E' fatto obbligo all'assicurato di dichiarare il sinistro entro 10 giorni dal decreto di constatazione dello stato di catastrofe naturale. E' fatto obbligo all'assicuratore di versare l'indennizzo entro tre mesi dalla data di consegna da parte dell'assicurato del computo estimativo dei beni danneggiati o dalla data di pubblicazione del decreto di pubblica calamità.

Il sistema francese ha il pregio di aver reso obbligatoria l'estensione della garanzia in tutte le assicurazioni di beni alle catastrofi naturali, ciò che consente di superare il rischio di antiselezione. Inoltre l'intervento a livello riassicurativo della Caisse centrale de réassurance, con garanzia dello Stato, ha permesso di risolvere problemi di ripartizione e distribuzione del rischio ai quali i riassicuratori professionali non sono in grado (o non intendono) rispondere.

La soluzione adottata ha incontrato il favore degli assicurati in quanto ha esteso la garanzia assicurativa a rischi precedentemente esclusi dalle normali polizze o suscettibili di inclu-

sione solo a condizioni molto onerose.

Per contro gli assicuratori manifestano qualche critica soprattutto nei confronti dell'eccessiva genericità della copertura rischi catastrofici - in effetti la legge non enumera in dettaglio gli eventi coperti - e della totale discrezionalità lasciata in materia ai pubblici poteri: la garanzia scatta infatti soltanto a seguito della dichiarazione dello stato di calamità naturale per decreto ministeriale. Può quindi avvenire che l'assicuratore e il riassicuratore privato ignorino quali eventi chiameranno in causa la loro garanzia. In questo senso si può affermare che la copertura riassicurativa prestata dalla C.C.R. è parziale: ne consegue la necessità per le cedenti di ricercare sul mercato internazionale della riassicurazione ulteriori coperture catastrofi naturali, ciò che non sempre è agevole. A questo proposito si può ricordare che tempeste, uragani e cicloni non sono normalmente considerate catastrofi naturali e che la loro copertura grava quindi interamente sulle compagnie.

7. SPAGNA - La normativa in tema di assicurazione delle calamità naturali è contenuta in due provvedimenti fondamentali: la Legge 16 dicembre 1954 e il Decreto 28 novembre 1963^(.) Quest'ultimo modifica, sulla base delle esperienze acquisite nei primi nove anni di funzionamento del sistema, alcune delle norme contenute nel provvedimento precedente, pur lasciando inalterato il meccanismo e le caratteristiche salienti del regime di garanzia.

La gestione dell'intero sistema di assicurazione contro le calamità è affidata al "Consorcio de Compesación de Seguros", organismo dotato di una propria personalità giuridica e di piena autonomia amministrativa, costituito in forza della L. 16.12.1954. Il Consorzio è suddiviso in tre gestioni patrimonialmente distinte preposte alla copertura, rispettivamente, dei danni a cose, dei danni

(.) Vedere anche il testo del Regio Decreto 2022/1986, 29 agosto, riportato in allegato, che entrerà in vigore il 1.1.1987, concernente la regolamentazione dei rischi straordinari sulle persone e i beni.

a persone e dei rischi agricoli (inclusi foreste e bestiame). Con il decreto 22.11.63 è stata aggiunta una quarta sezione per la garanzia del credito all'esportazione.

Compito del Consorzio è in particolare la copertura e il risarcimento dei danni - relativi a beni assicurati - la cui garanzia non sia prevista dalle normali polizze offerte dal mercato, in quanto imputabili a cause anomale o di carattere straordinario, nonchè dei danni a persone, riconducibili nell'ambito delle assicurazioni infortuni individuali e infortuni sul lavoro, prodotti da cause di natura straordinaria escluse dalla polizza. La copertura dei rischi agricoli, forestali e del bestiame è prestata a sua volta in conformità di una specifica normativa (L. 3.12.1953).

Restano esclusi dalla garanzia del Consorzio: i sinistri dichiarati dal Governo "calamità nazionale" (sottraendo così alla gestione del sistema gli eventi catastrofici di portata eccezionale); i danni conseguenti a conflitti armati; i danni di origine nucleare; quelli relativi a beni assicurati con polizze trasporti o aviazione; la R.C.AutoelaR.C. rischi cinematografici; i vizi propri della cosa e l'usura; i danni dovuti a fenomeni naturali (come vento, neve, pioggia) di normale intensità, nonchè quelli che colpiscono beni normalmente non suscettibili di venir danneggiati dagli eventi previsti in polizza (come strade, infrastrutture viarie e ferroviarie, muri di contenimento ecc.).

E' inoltre prevista l'applicazione di una franchigia e di un periodo di carenza di trenta giorni nonchè, in caso di sottoassicurazione, la decurtazione del risarcimento in base alla regola proporzionale.

Il finanziamento del sistema è garantito - oltre che da eventuali contributi statali - essenzialmente attraverso l'applicazione di caricamenti obbligatori su tutte le polizze di assicura-

zione relative ai rischi considerati dal sistema. In particolare il ricarico applicato è del 20% per il ramo grandine; 15% incendio; 10% globale incendio e furto abitazioni, rischi cinematografici, incendio di raccolti e foreste; 5% furto, guasti macchine, merci terrestri e fluviali; 1% cristalli, infortuni e globali autoveicoli; 0,25% infortuni sul lavoro (morte e invalidità permanente). Nessun caricamento è previsto per i premi di responsabilità civile.

I caricamenti introitati da tutte le compagnie assicuratrici unitamente ai premi devono essere versati mensilmente al Consorzio tramite l'apposito conto corrente sul Banco de Espana, al netto della trattenuta del 5% a titolo di commissione di incasso.

In tutte le polizze di assicurazione relative ai rami interessati dalla normativa deve essere inserita una clausola - redatta nella forma prescritta dalla Direzione Generale delle Assicurazioni - relativa alla copertura dei rischi di carattere straordinario corredata da un estratto delle norme ad essa applicabili. E' priva di effetto qualsiasi disposizione o condizione particolare di polizza tendente a derogare in tutto o in parte a tale clausola.

In caso di sinistro gli assicurati/danneggiati devono presentare richiesta di risarcimento al proprio assicuratore entro 15 giorni dall'evento, corredandolo con i dati necessari. Lo assicuratore a sua volta inoltra la documentazione relativa al sinistro al perito di zona del Consorzio il quale provvede a verificare la risarcibilità e l'entità del danno ed a trasmettere quindi la perizia al Consorzio. Quest'ultimo, espletati eventuali controlli, rimette all'impresa assicuratrice copia della perizia e il relativo ordine di pagamento; liquidato il danno la compagnia ritrasmette entro 60 giorni la ricevuta di versamento al Consor-

zio che procede al relativo rimborso.

In caso di coassicurazione la gestione delle incombenze relative è affidata alla compagnia delegataria.

Condizione imprescindibile perchè l'assicurato abbia titolo al risarcimento è che egli sia in regola con il pagamento dei premi, che la polizza e le relative appendici siano in pieno vigore e che sia trascorso il periodo di carenza.

Il Consorcio de Compensacion de Seguros è gestito da una Giunta presieduta dal Direttore Generale delle Assicurazioni e composta, oltre che da funzionari ministeriali, da tre rappresentanti degli assicuratori (su indicazione dell'Associazione di categoria), da tre rappresentanti degli assicurati e da due funzionari del corpo tecnico ispettivo delle assicurazioni.

Va rilevato che è attualmente in fase di avanzata elaborazione un progetto di modifica del funzionamento del Consorzio.

In particolare vengono definiti con maggiore precisione i rischi coperti. Questi sono suddivisi in tre categorie: rischi naturali di carattere straordinario (inondazioni, terremoti, eruzione vulcanica, tempesta ciclonica atipica, caduta di corpi siderali e meteoriti); rischi politici (terrorismo, sommossa, tumulto popolare); danni conseguenti a interventi di ordine pubblico da parte di polizia o esercito. In tutti i casi la copertura si estende ai soli danni materiali e diretti a beni o persone.

Il periodo di carenza viene ridotto a 15 giorni mentre la franchigia (fissata in 25.000 pesetas) si applica ai soli danni a cose.

Riguardo al funzionamento del sistema va rilevato come esso, apparentemente, accolli l'intero onere del risarcimento delle calamità naturali sul Consorzio, sollevando in questo senso da

ogni rischio il sistema assicurativo privato che vi svolge una pura funzione di gestore sia in fase di raccolta dei premi (attraverso il trasferimento degli appositi caricamenti) che in quella del pagamento dei sinistri.

In realtà il regime vigente, a motivo della genericità di enunciazione degli eventi catastrofici presi in considerazione, non manca di dar luogo a controversie. In effetti risulta criticabile l'assoluta discrezionalità lasciata al Consorzio per quanto riguarda la definizione del carattere eccezionale dell'evento che fa scattare l'intervento del consorzio stesso. Conseguentemente non è raro che gli assicuratori siano oggetto di richieste di risarcimento per danni che a rigore sarebbero esclusi dalla garanzia ma che il Consorzio rifiuta di riconoscere come catastrofici.

In questo senso maggiore chiarezza in materia di rispettive competenze dovrebbe venire ove fossero introdotte le modifiche contenute nel progetto sopra ricordato, che precisa e definisce con una certa accuratezza le tipologie di evento coperte dal Consorzio.

8. ITALIA - Per quanto riguarda l'Italia, a parte il disposto generale dell'art. 1912 Codice Civile secondo cui, salvo patto contrario, l'assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezione o da tumulti popolari (che causano incendio o altri eventi previsti nelle normali polizze), si ricorda che le uniche disposizioni emanate sinora in materia riguardano la integrazione della riserva premi per le assicurazioni dei danni derivanti dalle calamità naturali, disposta con D.M. 15 giugno 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 21 giugno 1984.

9. In sintesi i sistemi di assicurazione del-

le calamità naturali adottate nei diversi paesi coprono una gamma molto ampia di possibili soluzioni che vanno, da una semplice regolamentazione dell'intervento pubblico in caso di calamità, alla creazione di un articolato sistema di assicurazione, strutturato su fasce di intervento che chiamano in causa sia il sistema assicurativo privato, sia un ente pubblico di riassicurazione sia infine lo Stato. In particolare:

- in Belgio il risarcimento dei danni dovuti a eventi catastrofici è a totale carico di un organismo di diritto pubblico finanziato dallo Stato, senza alcun concorso del sistema assicurativo privato; lo stesso diritto al risarcimento non è condizionato all'esistenza di una copertura assicurativa di alcun genere;
- in Grecia l'assicurazione terremoti è fornita dalle compagnie assicuratrici private e l'intervento dello Stato si limita alla fissazione dei tassi di premio e delle condizioni di garanzia applicabili a tale rischio;
- in Giappone l'assicurazione terremoti dei rischi civili è gestita attraverso un sistema misto pubblico/privato, che prevede il coinvolgimento degli assicuratori, di un organismo centrale di riassicurazione che opera anche come pool di redistribuzione dei rischi e dello Stato, in misura variabile per le diverse fasce di intervento ed entro un limite complessivo per evento di milleduecento miliardi di yen; si realizza così un sistema articolato che pur mantenendo un carattere tipicamente assicurativo, consente il massimo grado di sicurezza e di capacità finanziaria;
- in Francia la copertura delle calamità naturali è prestata in forza di una clausola di estensione automatica della garanzia, obbligatoriamente inserita in tutte le polizze, con applicazione dell'apposito caricamento; il rischio è tenuto in parte a carico delle compagnie assicuratrici (per la quota di conservazione) in parte trasferito ad un ente riassicurativo pubblico con garanzia dello Stato; si tratta quindi di un sistema assicurativo misto

- privato/pubblico, diverso peraltro da quello giapponese sotto molteplici aspetti;
- in Spagna il sistema fa capo ad un organismo pubblico che tiene interamente a carico i rischi; gli assicuratori privati svolgono in quest'ambito un ruolo di puro strumento gestionale (raccolta e inoltre dei contributi ricavati dai caricamenti sui premi, pagamento dei sinistri);
 - in Italia infine l'assicurazione del rischio terremoto è facoltativa e liberamente gestita dalle compagnie; l'intervento dello Stato si limita all'adozione di una normativa in materia di integrazione della riserva premi con funzione di riserva di equilibrio.

In definitiva i soli Paesi a disporre di un vero sistema di assicurazione delle calamità naturali sono Giappone, Francia e Spagna in quanto in Belgio il problema è risolto con il puro intervento pubblico mentre in Italia e Grecia è lasciato alle compagnie di assicurazione senza alcuna integrazione tra settore pubblico e privato.

Il sistema spagnolo a sua volta, fa perno essenzialmente sull'intervento di un organismo pubblico anche se mantiene carattere "assicurativo" in quanto condiziona il risarcimento all'esistenza di una copertura di base ed è finanziato attraverso caricamenti sui premi.

10. COLOMBIA - Si ricorda infine, a titolo di completezza, che anche la Colombia ha introdotto sul finire del 1976 un piano di assicurazioni contro i terremoti del quale si riportano di seguito le linee essenziali.

Il Paese è stato diviso in varie unità zonali: i rischi assunti all'interno della singola unità dalla stessa impresa si sommano e vengono considerati come rischio unico; il danno massimo

possibile (MPL) viene fissato pari al 30% di questo rischio "unico".

L'esposizione massima consentita (in termini di MPL) è fissata nel 20% del patrimonio libero; se, dopo la normale cessione riassicurativa, l'esposizione supera il livello del 20%, l'eccedenza deve venir riassicurata all'estero in eccesso catastrofe.

Le riserve catastrofi devono essere pari all'80% dei premi ritenuti (sia a livello di assicuratore diretto che del riassicuratore nazionale), non possono essere mai smontate, non sono tassate (se non in caso di cessata attività nel settore) e - cosa interessante - ne è previsto l'investimento esclusivamente in titoli di Stato emessi in valuta estera (dollari nel caso specifico).

La scelta colombiana dell'investimento delle riserve in valuta e di una forte riassicurazione all'estero del rischio terremoto risponde alle esigenze, tipiche di un Paese in via di sviluppo, che intende salvaguardare il proprio equilibrio economico in caso di un evento di portata catastrofica.

Il prospetto che segue presenta in sintesi un quadro delle varie soluzioni adottate dai Paesi interessati.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	BELGIO	DANIMARCA	FRANCIA	GRECIA
POSSIEDE UNA DISCIPLINA SUI RISCHI CATASTROFALI	SI *		*	*
COOPERURE PRATICHE	- beni immobili edificati - popolamenti forestali - locali scoli di uso abitativo - beni mobili di uso corrente e domestico - altri beni corporali, mobili o immobili, esclusi fondi e contanti - perdite di gestione.		- danni a corpi di veicoli terrestri a motore - danni ai beni di uso non professionale - danni ai beni di uso professionale - perdite di gestione.	- danni ai fabbricati (compresi focolari e sotterranei) - perdita del reddito
FORMA DI RIASSICURAZIONE PREVISTA	NESSUNA		Gestita dalla Cassa Centrale di Riassicurazione; istituto pubblico dipendente dal Ministero dell'Economia e Finanza che stipula a condizioni e tassi approvati	Si presume lasciata al libero mercato riassicurativo.
GARANZIA DELLO STATO	L'intera copertura è gestita direttamente dallo Stato attraverso la cassa nazionale delle calamità.		Si esprime nei confronti della Cassa Centrale di Riassicurazione.	NESSUNA
DANNI	OGNE PERSONE	SI NO	SI NO	SI NO
NOTE TECNICHE	E' prevista una franchigia a titolo di riduzione della indennità.		Le tariffe, solitamente tassati sgraviati di premio, sono stabiliti dall'Ufficio Centrale di tariffazione. Sono ammesse franchigie ed esclusioni di beni.	I tassi di premi sono secondo la categoria di costruzione, normale/antisismica, e la zona a rischio sismico, bassa/media/alta, e sono comprese nel listino ufficiale (elenco prezzi per terremoto). - E' prevista franchigia.
OSSERVAZIONI	Il risarcimento è a "valore reale" del bene secondo il costo di riparazione o ricostruzione del bene, ridotto del deprezzamento da vetustà materiale o economica. La copertura si esprime su un doppio binario pubblico privato al punto che l'intervento dallo Stato non è condizionato dalla esistenza di assicurazione privata. Tuttavia l'indennità è ridotta di ogni somma pagata a titolo di risarcimento da qualsiasi persona pubblica o privata.	In questo paese il terremoto è inesistente. Un particolare fenomeno naturale, che si verifica in una zona limitata, regione è garantita direttamente dallo Stato per l'impossibilità di approntare una copertura specifica. Si tratta di inondazione derivante da tempeste.	- Obbligo ad assicurare. - Un decreto interministeriale di dichiarazione di stato di catastrofe attiva la copertura assicurativa.	Il rischio terremoto appartiene al ramo incendio e la copertura può essere attivata sia congiuntamente che autonomamente al rischio principale.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

LUSSEMBURGO	OLANDA	PORUCCALLO	SPAGNA	U.S.A. (California)	GIAPPONE
*	*	*	*	*	*
			Danni ai beni nei confronti di tutti gli eventi di carattere straordinario non suscettibili di copertura con polizza assicurativa. Danni a persone prodotti da eventi di natura straordinaria. Rischi agricoli, bestiame, foreste.	Esclusivamente per le costruzioni ad uso abitativo.	Rischi civili. Rischi industriali.
			Tutti i rischi sono a carico del Consorcio de Compensacion de Seguros.	Si presume lasciata al libero mercato assicurativo.	I rischi civili sono tutti rassicurati dalla Japan Earthquake Reinsurance, re assicuratrice statale. I rischi industriali sono lasciati al libero mercato.
			Si esprime nei confronti del Consorcio de Compensacion de Seguros.	NESSUNA	Si esprime nei confronti della Japan Earthquake Reinsurance.
			SI	SI	SI
			SI	NO	NO
			Il sistema è finanziato da contributi sui premi, applicati - in misura variabile, a seconda del ramo, tra il 2% e lo 0,2% - sui premi di tutte le polizze assicurative (escluso vita e r.c.). E' obbligatorio l'inserimento in polizza di una clausola di estensione della garanzia ai rischi catastrofici.	Le condizioni di polizza ed i tassi di premio non sono derogabili.	Il saldo tra i premi netti e sinistri pagati di ciascun anno è accantonato in riserva insieme al reddito da investimenti della stessa.
In questo paese il rischio terremoto è inesistente. Alcuni danni provocati da calamità naturali sono compresi, nel ramo incendio (fulmini, tempeste e uragani) e nei rami agricoli (grandine)	Alcune calamità naturali possono essere assicurate nell'ambito del ramo incendio attraverso la "polizza multipla" sui pericoli, e dalle assicurazioni sulla salute.	Le imprese autonomamente possono decidere se attivare o meno le coperture assicurative e le condizioni di esercizio.	L'intero rischio è tenuto a carico del Consorcio. Le compagnie di assicurazione svolgono un puro ruolo di collettori dei contributi (caricamenti sui premi e "pagatori" dei danni; per questi servizi trattengono una commissione di incasso del 2% la riscuotibilità dei danni, oltre che subordinata all'esistenza di una regolare polizza di assicurazione in piena validità, è soggetta al riconoscimento da parte del Consorcio del loro carattere eccezionale; sono comunque esclusi dal regime - tra l'altro - i sinistri dichiarati dal Governo "calamità inozioni".	La copertura non è obbligatoria ma in caso di terremoto il titolare dell'immobile è responsabile nei confronti di chiunque abbia un interesse alla copertura assicurativa.	Dei rischi civili sono rassicurabili ai soli danni totali fino ad un massimo pianificato con legge. In un territorio dichiarato dal Governo in "stato di pericolo" non possono essere stipulate nuove polizze. Il territorio è suddiviso in 5 zone per i rischi civili, ed in 12 per i rischi industriali; sono inoltre contemplate diverse categorie per tipo di costruzione e grado di mobilità dei beni.

PAGINA BIANCA

INDICAZIONI SULL'INTERVENTO DELLE ASSICURAZIONI SUI RISCHI
DERIVANTI DALLE CALAMITA' NATURALI

L'esame condotto sugli eventi catastrofici che maggiormente hanno interessato ed interessano il nostro Paese, nonché l'ampia raccolta della legislazione vigente in materia in altri Paesi, consentono di mettere a disposizione delle forze politiche, del CIPE, del mercato e di quanti altri si avvicinano, per motivi di lavoro o di studio, ai problemi in discussione, un ampio quadro di elementi valutativi idonei a rappresentare l'ampiezza del fenomeno e, al tempo stesso, a consentire l'esame e l'approfondimento di ogni eventuale iniziativa che si intendesse prendere in materia.

Come è stato possibile constatare dall'esame delle legislazioni innanzi riportate, il problema dell'assicurazione delle calamità naturali trova, nei vari Paesi che lo hanno affrontato in maniera più organica - Francia - Spagna e Giappone - soluzioni molto differenziate.

I motivi di tale differenziazione sono evidentemente molteplici: in questa sede non si può scendere ad un esame in dettaglio degli stessi.

Le soluzioni adottate all'estero per quanto interessanti, riflettono comunque situazioni socio-economiche, oltre che geo-morfologiche, profondamente diverse, che ne sconsigliano, quindi, una automatica trasposizione alla realtà italiana: occorrerebbe infatti necessariamente una preventiva, attenta ed approfondita analisi delle caratteristiche di esposizione al rischio nel nostro Paese e degli obiettivi che si intendono e si possono perseguire.

Del resto, una riprova di ciò è costituita dal fatto che ogni Paese - come già visto - si regola secondo una

propria valutazione della situazione che interessa, la quale, ovviamente, deve passare anche al vaglio del mercato assicurativo (ai fini delle possibilità d'intervento) e delle forze politiche (per gli eventuali interventi dello Stato).

Il Comitato, a conclusione dei propri lavori, pur rendendosi conto che il materiale raccolto necessita di un successivo approfondimento per consentire ai settori interessati di esprimere le proprie osservazioni, ritiene, facendo salve tutte le riserve necessarie, di fornire alcune indicazioni che potranno costituire oggetto di riflessione ai fini di eventuali iniziative normative.

Per poter varare un programma di copertura delle calamità naturali, necessita, preliminarmente, che siano definiti, sotto tutti gli aspetti, gli scopi e la portata del piano.

Fra l'altro occorre: esaminare per quali rischi catastrofali s'intende intervenire e per far ciò necessita considerare gli eventi calamitosi che più di frequente si verificano nel paese e le conseguenze che gli stessi producono; la disponibilità del mercato assicurativo per la copertura del rischio e la misura di tale copertura; l'eventuale intervento dello Stato e le relative modalità.

Volendo ora scendere su un terreno pratico, si ritiene che nell'ampio quadro dei fenomeni naturali che possono determinare danni di carattere catastrofale, debba attribuirsi un primario, particolare riguardo agli eventi di terremoto e, nell'ambito dei danni che questi eventi possono produrre, riservare inizialmente l'attenzione alle "Aziende" per determinare quali interventi risultano possibili da parte del mercato assicurativo.

Ciò non esclude che in prosieguo di tempo possono

essere approfonditi dal mercato gli altri eventi catastrofa-
li, nonché gli altri beni e soggetti esposti al rischio; per
questi ultimi, in particolare, gli assicuratori stanno già
dando un notevole impulso ai relativi studi, dato il rilevan-
te aspetto umano e sociale delle conseguenze che un fenome-
no catastrofe provoca a danno delle persone.

Allo stato attuale, le Imprese di assicurazione of-
frono le protezioni assicurative contro il rischio del ter-
remoto in forza anche delle "capacità" offerte dal meccani-
smo internazionale della riassicurazione. Tale protezione as-
sicurativa è disciplinata, sia dal punto di vista normativo,
sia dal punto di vista tariffario.

Ove si intendesse rendere detta protezione assicu-
rativa più ampia sul territorio nazionale talché per tutte
le "Aziende" esposte al rischio terremoto esistesse l'impe-
gno del mercato di fornire la relativa assicurazione su ri-
chiesta delle parti interessate, risulterebbe necessaria la
realizzazione di un sistema "misto".

A tal proposito, si potrebbero ipotizzare tre fa-
sce di intervento:

1. - le imprese di assicurazione, che senz'altro manifesta-
no la loro più ampia disponibilità per espletare questa
parte di loro competenza che impegna le proprie risor-
se e si avvale dei propri strumenti riassicurativi;
2. - il mercato riassicurativo con una sua autonoma capaci-
tà di protezione per l'eccedenza di copertura della fa-
scia di cui sopra, strumento questo che consentirebbe
un notevole allargamento delle capacità espresse fino-
ra dal mercato nel suo complesso;
3. - lo Stato: questa partecipazione dovrebbe estrinsecarsi

sotto forma di intervento al verificarsi di eventi di particolare entità che assorbono e superino, in termini di indennizzi, le capacità assicurative e riassicurative.

Articolandosi il sistema ipotizzato sulla obbligatorietà dell'Assicuratore a prestare le coperture e sulla facoltà delle "Aziende" di chiedere ed ottenere le coperture stesse, per dare efficacia ad un tale sistema, considerato l'aspetto sociale che costituisce la base dello strumento stesso qui ipotizzato, sarebbe necessaria, anche per far fronte ad inevitabili fenomeni antiselettivi, una forma di contribuzione da parte dello Stato agli oneri assicurativi che le Aziende richiedenti le coperture dovrebbero sopportare.

In questo ampio quadro, l'ipotesi di soluzione del rilevante problema dovrebbe transitare dalla individuazione dei valori complessivi dei beni da assicurare e cioè delle "Aziende" attualmente esistenti sul mercato, alle quali tutte indistintamente, su loro richiesta, il mercato assicurativo e riassicurativo privato si impegnerebbe a dare copertura per il rischio di terremoto, mediante la costituzione di un pool tra le compagnie del mercato.

Nell'ipotesi considerata, si ritiene che un apposito dispositivo di legge dovrebbe disciplinare:

- l'impegno dello Stato per l'indennizzo globale oltre un limite determinato e la sua partecipazione in termini di contributi alle "Aziende" per il pagamento dei premi;
- i limiti ed i criteri proporzionali di indennizzo da praticarsi da parte delle compagnie;
- l'utilizzazione delle riserve straordinarie stabilite per legge;

- la precisa individuazione del rischio e dei beni da assicurare;
- la normativa per la operatività delle coperture.

L'ipotesi di soluzione del problema, attraverso la articolazione sopra prospettata, porterebbe al raggiungimento dei seguenti obiettivi di altissimo valore sociale:

- certezza di rispondenza all'espressione di un bisogno assicurativo con conseguente tutela di una rilevante parte del patrimonio nazionale che è espresso dal complesso delle "Aziende" italiane;
- incentivazione delle "Aziende" a chiedere la protezione assicurativa nella forma più adeguata;
- rilevante beneficio per la collettività nazionale, la quale verrebbe sollevata dalla maggior parte degli oneri prodotti dagli eventi catastrofici considerati; infatti, l'intervento dello Stato verrebbe limitato agli eventi di eccezionale rilevanza che sarebbero comunque rimasti a suo carico, con alleggerimento di quelli che verrebbero ora assorbiti dal mercato assicurativo e riassicurativo.

In questa sede si desidera inoltre segnalare la necessità che l'eventuale sistema assicurativo sia fondato su una definizione quanto mai precisa ed univoca degli eventi di carattere "catastrofico" che determinano l'intervento dei diversi soggetti interessati - assicuratori privati, eventuale organismo di riassicurazione (pool), Stato - al fine di evitare inconvenienti provocati in altri Paesi della discrezionalità in materia lasciata ai pubblici poteri.

Il Comitato, nel sottoporre all'On.le S.V. la presente relazione, corredata di allegati, ritiene che la documentazione raccolta ed illustrata costituisca un valido supporto per eventuali iniziative in materia e che comunque sia la base per ulteriori approfondimenti anche da parte di studiosi e dello stesso mercato assicurativo.

Il Comitato comunque rimane a disposizione dell'On.le S.V. per ogni ulteriore seguito dei lavori o chiarimenti ritenuti necessari.

I singoli studi in cui si articola la relazione sono stati in particolare curati:

- per la carta della vulnerabilità per franosità:

da un gruppo di lavoro del Servizio Geologico che ha operato sotto la guida dei Dr. i N. ZATTINI ed E. PRAT. Del "gruppo" hanno fatto parte la Dr. ssa A. SCALISE ed i Dr. i F. ANGELELLI, G. MOTTERAN, P. VITTORI. Il lavoro è stato coordinato dal Prof. A. JACOBACCI, direttore dello stesso Servizio, che ha curato anche la stesura della Nota Illustrativa con il concorso del Dr. ZATTINI e la collaborazione degli altri funzionari già nominati. La parte cartografica è stata realizzata dal Sig. E. CIRESE, capo cartografo, che si è avvalso della collaborazione dei cartografi Sig. i S. PASCOLINI, D. TACCHIA, F. ZUCCHI e Sig. e A. JORI e M. L. VATOVEC.

- per la sismicità del territorio nazionale:

dal Dr. Roberto De Marco del Servizio Sismico del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

- per la simulazione di un terremoto di IX grado scala Mercalli in una città campione:

dal Dr. Angelo Achille della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile.

- per gli allagamenti della bassa valle del fiume Aniene:

dal Prof. Ing. Gianrenzo Remedina.

- per gli incendi boschivi e per i danni prodotti in agricoltura nel quinquennio 1981-85 da grandine, gelo e siccità, alluvioni e bufere di vento:
dal Dr. Angelo La Viola del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
- per il rischio vulcanico:
dal Prof. Giuseppe Luongo Direttore dell'Osservatorio Vesuviano con la collaborazione di G. Coppola, E. Cubellis, M. Ferri, G. Forgione, F. Obrizzo, G.P. Ricciardi, R. Romano.
- per la Legge 13.2.1952, n. 50 e la sua applicazione alle imprese industriali, commerciali e artigiane e per i principali eventi sismici dal 1968 in poi:
dalla Direzione Generale delle Assicurazioni Private ed in particolare dalla Dr.ssa Lidia Iacomussi. Relativamente alla elaborazione delle tabelle, il lavoro è stato coordinato dall'Ing. Ignazio Morganti - Direttore Generale dell'ASSITALIA e realizzato dal competente servizio della Società.
- per la disciplina giuridica sui rischi catastrofali nei diversi paesi:
da parte dell'ISVAP ed in particolare dal Dr. Sergio Longo nonché con i contributi dell'Ufficio Studi delle GENERALI - Assicurazioni Generali S.p.A.